

**Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria**

**(GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152)**

**Disposizioni riguardanti l'Istituto**

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Finalità e ambito di intervento)</i></p>	<p>Il presente disegno di legge, prevede le misure necessarie e urgenti per ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e per assicurare la crescita del tasso di incremento del prodotto interno lordo (PIL) rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso una serie di interventi mirati che coinvolgono vari settori quale l'innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città.</p> <p>Inoltre, si pone lo scopo di realizzare interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonché per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Strumenti innovativi di investimento)</i></p>	<p>L'articolo in oggetto contiene una serie di disposizioni finalizzate a consentire lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione.</p> <p>Per conseguire l'obiettivo è possibile prevedere, oltre alla costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, anche il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento nonché la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali.</p> <p>Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 18.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Reclutamento del personale delle società pubbliche)</i></p>	<p><u>Il comma 1</u> consente alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quali ad es. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.</p> <p>Analoga previsione (<u>comma 2</u>) viene stabilita per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo, prevedendo che le stesse adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p> <p>Rimangono escluse dal campo di applicazione della norma le società quotate su mercati regolamentati, cioè tutti quei mercati che si caratterizzano per la presenza di una disciplina sull'organizzazione di mercato, cioè dell'operatività, i requisiti per la quotazione, i requisiti per diventare intermediari, le regole di negoziazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro)</i></p>	<p>L'istituto del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro costituisce il meccanismo che regola il concorso della retribuzione con il trattamento pensionistico ed è stato soggetto a numerosi interventi legislativi ispirati dapprima al principio dell'integrale cumulabilità del trattamento di pensione con la retribuzione e successivamente diretti a ridurre o eliminare del tutto tale cumulabilità, anche in funzione deterrente rispetto al ricorso al pensionamento di anzianità.</p> <p>L'articolo in oggetto innova rispetto all'ordinamento vigente prevedendo, dal 1° gennaio 2009, la piena cumulabilità tra pensione anticipata a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne con redditi da lavoro autonomo e dipendente e riordinando la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito di lavoro nel sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nei regimi retributivo e misto, attesa l'uniformità di requisiti di accesso al pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi.</p> <p>In particolare, il primo periodo del comma 1 prevede la totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2009, tra pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e redditi da lavoro autonomo e dipendente.</p> <p>I periodi secondo e terzo del comma 1 disciplinano invece la cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo.</p> <p>In particolare, al secondo periodo del comma in esame, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, viene prevista l'integrale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente per le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 19.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>gestione separata INPS di cui all'articolo 1, comma 26, della L. 335/1995, purché il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della L. 243/200492, fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta L. 243/2004.</p> <p>Infine, al terzo periodo del comma in esame si dispone, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2009, con riferimento alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro per le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché per le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.</p> <p>Al <u>comma 2</u> vengono abrogati di conseguenza i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della L. 335/1995 che disciplinavano diversamente il regime della cumulabilità nel sistema contributivo</p> <p>Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, contenente "Nuove norme sul cumulo di pensioni e stipendi a carico dello Stato e di Enti pubblici", che all'art. 4 prevede i casi in cui si applica il divieto di cumulo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><i>( Disposizioni in materia contributiva)</i></p>	<p>Al <u>comma 1</u> si interviene con una norma interpretativa sul secondo comma dell'articolo 6 della legge 138/1943 nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'INPS dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione al medesimo Istituto. Si precisa inoltre che restano acquisite alla gestione previdenziale e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.</p> <p>Al <u>comma 2</u> è prevista, a far data dal 1° gennaio 2009, l'estensione dell'assicurazione per la maternità e la malattia - limitatamente ai lavoratori con qualifica di operai - ai dipendenti delle imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto, attualmente esclusi dall'obbligo di assicurazione.</p> <p>Nel <u>comma 3</u> si interviene a modifica dell'articolo 16, comma 2, lett. a), della L. 223/1991 che, nel caso di corresponsione dell'indennità di mobilità ai lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale, pone a carico del datore di lavoro il versamento di un contributo nella misura dello 0,30 % delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.</p> <p>A seguito della modifica disposta dal comma in esame, il versamento del contributo dello 0,30% non è più riferito alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, ma alle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.</p> <p>Nei <u>commi da 4 a 6</u> si interviene in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi (settore industria - energia elettrica, gas e acqua).</p> <p>In particolare, con l'abrogazione dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> <i>( Disposizioni in materia contributiva)</i>  <i>segue</i></p>	<p>1827/1935100 (comma 4) e, a fini di coordinamento, l'eliminazione del suo riferimento contenuto nell'articolo 36 D.P.R. 818/1957 (comma 5), si estende l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la mobilità ai dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi.</p> <p>Infine, <u>il comma 6</u> stabilisce che tale estensione dell'obbligo assicurativo si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.</p> <p>Al <u>comma 7</u> si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore "della presente legge", nei procedimenti sopra richiamati, a fronte di una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, il giudice disponga d'ufficio la riunificazione ai sensi dell'art. 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.</p> <p>Il successivo <u>comma 8</u> stabilisce, in mancanza della suddetta riunificazione, l'improcedibilità della domanda su richiesta del convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.</p> <p>Ai sensi del <u>comma 9</u>, laddove la riunificazione non sia stata osservata, il giudice può sospendere il giudizio o revocare la provvisoria esecutività dei decreti fissando alle parti un termine perentorio per la riunificazione.</p> <p><u>Il comma 10</u> prevede che gli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995 saranno corrisposti agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa nel territorio nazionale per almeno cinque anni.</p> <p>Il comma 11 è volto a razionalizzare la spesa relativa ai compensi dei componenti degli organi collegiali dell'INPS, novellando il primo comma dell'art. 43 del D.P.R. 63/1970. In particolare il comma in esame esclude i componenti degli organi provinciali dalla platea dei soggetti a cui spettano emolumenti per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche.</p> <p>I <u>commi da 12 a 14</u> recano norme in materia di trasmissione di dati anagrafici da parte dei comuni all'INPS.</p> <p>In particolare, il comma 12 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore "della presente legge", l'INPS metta a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento. In caso di ritardo nella trasmissione di tali dati anagrafici, il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale. Conseguentemente, con il comma 14 viene soppresso il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 289/2002105, il quale prevedeva l'effettuazione da parte dei Comuni delle comunicazioni relative ai matrimoni ed ai decessi entro 15 giorni dall'evento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.21</b> <i>(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)</i></p>	<p>L'articolo in esame reca modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine di cui al D.Lgs. 368/2001, come da ultimo modificata dalla L. 247/2007.</p> <p>Il <u>comma 1</u> interviene sull'articolo 1, comma 1, del menzionato</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art.21</b> <i>(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>D.Lgs. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Con la modifica in esame viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro.</p> <p>Il <u>comma 2</u> novella il comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, introdotto dalla citata L. 247/2007. Con la modifica in esame si dispone che la disciplina di cui al menzionato comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, volta a limitare la possibilità di prevedere continui rinnovi dei contratti a termine con lo stesso lavoratore, non si applica nel caso in cui dispongano diversamente i contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Il <u>comma 3</u> dispone che la disciplina relativa alla precedenza nelle assunzioni, di cui al comma 4-<i>quater</i> dell'articolo 5 del D.Lgs. 368/2001, introdotto dalla L. 247/2007, può essere derogata dalle eventuali diverse previsioni dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Infine il <u>comma 4</u> prevede che, gli effetti delle modifiche verranno verificati dopo due anni in tavoli congiunti e il Parlamento entro tre mesi deciderà se confermarle.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> <i>(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)</i></p>	<p>L'articolo in esame modifica la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.</p> <p>Il <u>comma 1</u> modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce il rapporto accessorio. Viene semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale. La norma amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi anche le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.</p> <p>Un'altra rilevante modifica introdotta consiste nella eliminazione dei requisiti soggettivi per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio. Infatti non vi è più la precisazione secondo cui erano considerate prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente le prestazioni occasionali rese da soggetti a rischio di esclusione sociale</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>segue</b></p>	<p>o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.</p> <p>Inoltre, il <u>comma 4</u> dell'articolo in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 71 del D.Lgs. 276/ 2003, che conteneva una tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>Nel <u>comma 3</u> si interviene sull'articolo 72, comma 5, del D.Lgs. 276/2003 al fine di poter rendere immediatamente operativa la disciplina sulle prestazioni di lavoro accessorio.</p> <p>In particolare, si prevede che il Ministro del lavoro individua con apposito decreto il concessionario del servizio e stabilisce i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture previdenziali e assicurative.</p> <p>Peraltro, nelle more dell'emanazione del decreto, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1 lett. a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 276/2003.</p> <p>Rispetto alla precedente formulazione è stata abrogata la parte in cui con proprio decreto il Ministro individuava anche le aree e la possibilità di avviare con il concessionario una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 23.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)</i></p>	<p>La norma in oggetto mira a una piena valorizzazione dell'autonomia collettiva rinviando alle parti sociali la possibilità di costruire un modello più efficiente e meno frammentato di formazione.</p> <p>Riprendendo alcuni chiarimenti della Corte costituzionale, che ha affermato (sentenza n. 50 del 2005) che rientra nella competenza delle regioni unicamente l'offerta formativa pubblica, si stabilisce che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali.</p> <p>I contratti collettivi e gli enti bilaterali determineranno altresì, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo. Si conferma il tetto massimo di sei anni per l'apprendistato (<u>comma 1</u>) ma si supera il tetto minimo dei due anni, lasciando così alle parti sociali la possibilità di determinare periodi anche inferiori se funzionali alle esigenze del settore ovvero alle caratteristiche di ciascun percorso formativo.</p> <p>Il <u>comma 3</u> dispone che possono essere assunti con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.</p> <p>Il <u>comma 4</u> prevede che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad</p>

<p><b>Art. 23.</b> <i>(Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato)</i>  <i>segue</i></p>	<p>apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le università e le altre istituzioni formative. Si dispone inoltre che trovano applicazione, in quanto compatibili, l'articolo 49, comma 4 del D.Lgs. 276/2003 (contenente i principi per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante), nonché le disposizioni dell'articolo 53 dello stesso decreto (riguardanti gli incentivi economici e normativi e i profili previdenziali del contratto di apprendistato).</p>
<p><b>Art. 24.</b> <i>(Taglia-leggi)</i></p>	<p>L'articolo 24 dispone l'abrogazione di 3.574 atti normativi di rango primario (da cui vanno scontate un certo numero di duplicazioni) riportati nell'allegato A al decreto-legge.</p> <p>La ricognizione della legislazione statale vigente operata dal Governo alla data del 15 dicembre 2007, in attuazione dell'articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246 ha reso disponibile un inedito quadro conoscitivo. È stata verificata la presenza, in tutti i settori dell'ordinamento, di un gran numero di atti con forza di legge che hanno esaurito i propri effetti.</p> <p>Oggetto di abrogazione sono un gran numero di atti di forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ leggi provvedimento ad efficacia temporanea;</li> <li>➤ leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l'ordinamento vigente;</li> <li>➤ leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete”.</li> </ul> <p>Le abrogazioni decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.</p>
<p><b>Art. 25</b> <i>(Taglia oneri amministrativi)</i></p>	<p>L'articolo 25 è finalizzato alla misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato ed alla loro riduzione, entro il 31 dicembre 2012, per una quota complessiva del 25 per cento, ottemperando all'impegno assunto in sede di Unione europea dallo Stato italiano.</p> <p>La norma prevede l'obbligo per le singole amministrazioni statali di predisporre piani di riduzione degli oneri amministrativi, i cosiddetti “piani taglia-oneri”, per conseguire l'obiettivo europeo di riduzione del 25 per cento entro il 31 dicembre 2012.</p> <p>Ciascun ministro adotta un Piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle previste attività di misurazione, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.</p> <p>La disposizione prevede, infine, una delega al Governo ad adottare uno o più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina, anche nell'ambito del processo di riassetto normativo previsto dalla legge 59/1997. Lo stato di avanzamento delle semplificazioni è monitorato sul sito internet del ministero per la Pubblica amministrazione.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b>  (<i>Taglia-enti</i>)</p>	<p>L'articolo delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dai co. 634 e seguenti dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244).</p> <p>La nuova disposizione <u>al comma 1</u> prevede, al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, la soppressione automatica di tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché di tutti gli enti già espressamente individuati dal comma 636 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresi nell'allegato A della medesima legge.</p> <p>Tutte le funzioni da questi esercitate nonché le relative risorse strumentali ed umane sono attribuite alle amministrazioni vigilanti che, a tal fine, succederanno a titolo universale in ogni rapporto e nelle eventuali controversie.</p> <p>Restano esclusi dalla soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché gli enti parco e gli enti di ricerca.</p> <p>Viene, inoltre, prevista una norma di salvaguardia in base alla quale, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanare entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati gli enti che non sono soppressi, nonché quelli le cui funzioni sono attribuite a organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia.</p> <p>Il <i>comma 2</i> riprende la disposizione prevista dal citato comma 636 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, spostando al 31 dicembre 2008 il termine ultimo concesso alle amministrazioni per procedere alla conferma, al riordino o alla trasformazione degli enti pubblici economici con dotazione organica superiore alle 50 unità.</p> <p>Alla scadenza di tale termine, le relative funzioni sono automaticamente trasferite ai Ministeri vigilanti, mentre la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi viene disposta con decreto di natura non regolamentare, corredato da una situazione contabile, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati.</p> <p>Il <u>comma 3</u> integra l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'individuazione di ulteriori enti da sottoporre a procedura automatica di soppressione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b>  (<i>Taglia-carta</i>)</p>	<p>La norma in esame mira a ridurre in maniera significativa i costi attualmente sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo. È prevista, infatti, la riduzione del 50 per cento della spesa sostenuta per la stampa delle relazioni e di altre pubblicazioni.</p> <p>È inoltre previsto che gli abbonamenti in formato cartaceo alla <i>Gazzetta Ufficiale</i>, inviata in abbonamento a carico delle amministrazioni ad un'ampia serie di destinatari (funzionari,</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> ( <i>Taglia-carta</i>)  <i>segue</i></p>	<p>magistrati, parlamentari eccetera), siano sostituiti da abbonamenti telematici che consentono, peraltro, una maggiore facilità di consultazione; è infine previsto che il costo degli abbonamenti stessi sia rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 29</b> (<i>Trattamento dei dati personali</i>)</p>	<p>La norma in esame contiene le iniziative di semplificazione degli adempimenti in materia di <i>privacy</i> compatibili con la lettera e con lo spirito delle direttive comunitarie recepite dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.</p> <p>Al <u>comma 1</u> si prevede la soppressione dell'obbligo di tenere un "documento programmatico sulla sicurezza" in tutti i casi in cui vengano trattati solo dati personali e in cui l'unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi.</p> <p>In questi casi i soggetti interessati sono tenuti a rendere un'autocertificazione dalla quale emerge che l'unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o di malattia dei dipendenti e che il relativo trattamento è eseguito nel rispetto delle misure minime di sicurezza e del disciplinare tecnico.</p> <p>Entro due mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto-legge in esame - con un decreto del Ministro della giustizia (da adottare di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con quello della semplificazione normativa) sono stabilite modalità semplificate di redazione del citato documento programmatico sulla sicurezza per le correnti finalità amministrativo-contabili.</p> <p>Alla mancata adozione del decreto ministeriale nel termine indicato consegue, per i tutti i soggetti obbligati alla tenuta del documento programmatico per la sicurezza, l'applicazione delle norme sull'autocertificazione (comma 3).</p> <p>Il <u>comma 4</u> prevede la semplificazione della notifica al Garante del trattamento di determinati dati personali: i soggetti interessati sono tenuti a utilizzare un modello predisposto dal Garante che, nella formulazione attuale, richiede numerose informazioni non previste dalla disciplina comunitaria.</p> <p>Inoltre, si elimina ogni riferimento alla firma digitale nella sottoscrizione della notificazione, consentendo al Garante di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 del codice, altre modalità semplificate di individuazione del mittente (ad esempio tramite procedure di autenticazione nel sito mediante <i>password</i>, come è ormai prassi corrente nella modulistica <i>on line</i> di molte pubbliche amministrazioni).</p> <p>Infine, si prevede la semplificazione del modulo entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Durata e rinnovo della carta d'identità)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> modifica l'articolo 3, secondo comma, del TULPS (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) disponendo che la carta di identità ha durata di "dieci anni" e non più cinque.</p> <p>Il <u>comma 2</u> prevede che la disposizione si applichi anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del DL (quelle in formato cartaceo che elettronico).</p> <p>Il <u>comma 3</u> stabilisce che ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il 180° e il 90° giorno antecedente la data di scadenza.</p> <p>Si ricorda che per l'articolo 3 del TULPS il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identità deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce ed è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Strumenti di pagamento)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> modifica l'articolo 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (concerne l'attuazione della direttiva 2005/60/CE in tema di antiriciclaggio) e, in particolare, le "limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore", nel senso che:</p> <p>a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 12.500" di modo che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.</p> <p>b) Viene abrogato il comma 10 del medesimo articolo 49 che disponeva l'applicazione di un'imposta di bollo fissata in misura pari a 1,50 euro per ciascun assegno bancario o postale non contenente la clausola "non trasferibile".</p> <p>Per il <u>comma 2</u>, resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del D.Lgs. n. 231 del 2007 per il quale il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.</p>

<p><b>Art. 32</b> <i>(Strumenti di pagamento segue)</i></p>	<p>Il <b>comma 3</b> prevede l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Si sopprime l'obbligo a carico dei lavoratori autonomi consistente nella tenuta di un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale (c.d. tracciabilità dei professionisti).</p>
<p><b>Art. 33</b> <i>(Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori)</i></p>	<p>L'articolo, modificando l'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al DPR 31 maggio 1999, n. 195, prevede che, a partire dall'anno 2009, gli studi di settore debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008, in via transitoria, il termine di pubblicazione è fissato al 31 dicembre. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, riguardante l'emanazione di regolamenti governativi in materia, per i quali si prevede che possano essere adottati anche in ipotesi di future modifiche legislative in materia, salvo che la legge non escluda espressamente tale potere. Infine, abrogando l'articolo 8-bis, commi 4-bis e 6, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998, si modifica la disciplina concernente la comunicazione dei dati IVA.</p>
<p><b>Art. 35</b> <i>(Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici)</i></p>	<p>La norma riguarda l'installazione di impianti all'interno di edifici, prevedendo una semplificazione della disciplina relativa, attraverso l'emanazione di uno o più decreti del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa. I regolamenti sono volti a disciplinare anche il sistema di verifiche degli impianti e il regime sanzionatorio in caso di violazione dei relativi obblighi. Viene altresì abrogata la norma che imponeva l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, il libretto di uso e manutenzione, nonché l'obbligo di consegnare la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile. L'abrogazione comporta una misura di semplificazione, riducendo gli oneri amministrativi connessi al trasferimento di immobili e razionalizzando l'attività notarile, senza far venir meno le esigenze legate alla sicurezza degli impianti.</p>
<p><b>Art. 36</b> <i>(Class action)</i></p>	<p>L'articolo dispone il differimento dell'entrata in vigore della Class action nel nostro ordinamento. Viene prorogato di sei mesi (ovvero fino al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. La finalità della proroga è motivata dall'art. 36 in esame con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 37</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Certificazioni e prestazioni sanitarie)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> prevede, al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese, la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.</p> <p>Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.</p> <p>Il <u>comma 2</u>, è diretto a riformulare l'articolo 1, comma 2 del testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) nel senso che il testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario e non più, come attualmente previsto, per le disposizioni più favorevoli. In tal modo la modifica introdotta tende ad impedire che cittadini dell'Unione, non titolari presso il paese di origine di diritti a fruire di prestazioni sociali, specie sanitarie, né titolari di assicurazione sanitaria privata o di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale italiano, possano beneficiarne in Italia, determinando oneri a carico della finanza pubblica non coperti, non avendo lo Stato italiano la possibilità di rivalersi nei confronti del paese di origine.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Impresa in un giorno)</i></p>	<p>L'articolo riguarda il tema della costituzione di nuove imprese. La normativa attualmente vigente in materia di <i>start-up</i> dell'impresa (decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007) presenta, dal punto di vista amministrativo, notevoli criticità soprattutto in merito alle fasi successive all'avvio, per le quali è richiesto un intervento di semplificazione.</p> <p>Il presente articolo si pone pertanto l'obiettivo di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere effettiva l'impresa in un giorno.</p> <p>Il <u>comma 1</u> dispone che, al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.</p> <p>Il <u>comma 3</u> nel dettare i principi e criteri generali, che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione, demanda ad un regolamento di delegificazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il riordino della disciplina già prevista dal regolamento di cui al DPR n. 447 del 1998 che deve attenersi ai seguenti principi:.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ lo sportello unico costituisce l'unico punto di contatto tra il richiedente e la Pa per tutte le vicende amministrative che riguardano l'attività dell'impresa;</li> <li>➤ l'attestazione dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese),</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 38</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Impresa in un giorno)</i></p> <p style="text-align: center;"><b>segue</b></p>	<p>che in caso di istruttoria con esito positivo, possono rilasciare una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività stessa. In caso di procedimenti che comportino attività discrezionale della pubblica amministrazione, i soggetti privati accreditati possono svolgere unicamente attività istruttorie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la possibilità per i comuni di esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;</li> <li>➤ l'immediato avvio dell'attività di impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività;</li> <li>➤ lo sportello unico rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio;</li> <li>➤ un termine massimo di 30 giorni per il rigetto o la formulazione di rilievi ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi.</li> </ul> <p>Il <u>comma 4</u> dispone che con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei suddetti soggetti privati, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali é sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.</p> <p>Il <u>comma 5</u> prevede che il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 predispona un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.</p> <p>Il <u>comma 6</u> prevede che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)</i></p>	<p>La norma reca misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, prevedendo l'istituzione del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori e annotate tutte le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, mentre sono introdotte sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico, nonché dell'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro stesso.</p> <p>Il <u>comma 1</u> prevede che il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p><i>libro unico del lavoro</i> nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.</p> <p>Il <u>comma 2</u> dispone che nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.</p> <p>Per il <u>comma 3</u>, il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, <u>entro il giorno 16 del mese successivo</u>.</p> <p>Il <u>comma 4</u>, dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.</p> <p>Il <u>comma 5</u>, prevede che con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4 inerenti la consegna al lavoratore della cosiddetta "busta paga".</p> <p>Il <u>comma 6</u> dispone che la violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.</p> <p>L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I consulenti del lavoro che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.</p> <p>Per il <u>comma 7</u>, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di compilare il libro unico entro il giorno 16 del mese successivo è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 39</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>segue</b></p>	<p>riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 é punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 é la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.</p> <p>Il <u>comma 8</u>, interviene sulla normativa riguardante l'assicurazione contro gli infortuni disponendo che nei casi di impiego di familiari del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale e nei casi di soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".</p> <p>Il <u>comma 9</u> interviene sulla normativa del lavoro a domicilio abrogando le norme che prevedevano l'iscrizione dei datori di lavoro al "registro dei committenti" prevedendo che il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda é obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro. Inoltre per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso;</p> <p>Il <u>comma 10</u> dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi una serie di articoli e leggi, riguardanti tra l'altro la soppressione del libro paga e matricola e il registro di impresa nel settore agricolo. Si provvede inoltre ad abrogare la L. 188/2007, in materia di modalità per le dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore. Infine, si provvede ad abrogare i commi 1173 e 1174 dell'art. 1 della L.296/2006 (legge finanziaria 2007) che prevedono che in via sperimentale, con uno o più decreti ministeriali, si provveda all'introduzione di indici di congruità intesi a valutare la congruità del rapporto tra qualità dei beni e servizi offerti e quantità di ore di lavoro impiegate, al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento.</p> <p>Si sottolinea che il <u>comma 11</u> ripristina l'applicazione di alcuni istituti di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quali le convenzioni quadro per l'inserimento nelle cooperative sociali dei lavoratori svantaggiati e il lavoro intermittente, abrogati dalla legge n.247/2007.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Art. 40</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> interviene in materia di norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevedendo in particolare che i documenti dei datori di lavoro per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o anche da commercialisti ed avvocati. I professionisti che non esibiscono entro 15 giorni dalla richiesta i documenti agli organi di vigilanza sono soggetti alla sanzione da 100 a 1000 euro.</p> <p>Il <u>comma 2</u> prevede che all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati non debbono più consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola ora abrogato, ma una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La disposizione non si applica per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.</p> <p>Il <u>comma 4</u> dispone la trasmissione telematica agli uffici da parte dei datori di lavoro pubblici e privati del prospetto informativo sui posti disponibili per i disabili ai sensi della legge n.68/1999. Non si è tenuti a rinviare il suddetto prospetto se non sono intervenuti cambiamenti rispetto all'anno precedente.</p> <p>Il <u>comma 5</u> prevede che le imprese che partecipano a bandi e hanno rapporti con la Pa non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto dei disabili.</p> <p>Il <u>comma 6</u> prevede che gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al DPR n. 324 del 2001.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)</i></p>	<p>L'articolo interviene sulle normative in materia di orario di lavoro prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ è considerato "lavoratore notturno" chi lavora di notte per almeno tre ore ;</li> <li>➤ è considerato "lavoratore mobile" chi è impiegato come personale viaggiante o di volo da un'impresa che si occupa di trasporti, anche per conto terzi;</li> <li>➤ non si applicano agli addetti ai servizi di vigilanza privata le</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 41</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>regole del decreto leg.vo n. 66/93 sull'orario di lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le attività connesse al regime di reperibilità non interrompono il riposo giornaliero;</li> <li>➤ le ventiquattrore consecutive di riposo obbligatorio ogni sette giorni sono calcolate come media di un periodo al massimo di 14 giorni;</li> <li>➤ in assenza di accordi nazionali, la contrattazione aziendale può stabilire deroghe alle norme sull'orario di lavoro.</li> </ul> <p>I <u>commi da 9 a 11</u> riguardano le sanzioni irrogate a chi viola le norme sull'orario di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Accesso agli elenchi dei contribuenti)</i></p>	<p>L'articolo introduce modifiche al Dpr 600/1973 al fine di attuare il principio di trasparenza nei rapporti fiscali, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina comunitaria.</p> <p>In particolare, il <u>comma 1</u> prevede che gli elenchi dei contribuenti siano depositati per un anno sia presso l'ufficio delle imposte che presso i comuni interessati e che, in tale periodo, ne è consentita l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso. Viene previsto, inoltre, che fuori dei casi disciplinati, la diffusione degli elenchi, al di là delle ipotesi in cui costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria)</i></p>	<p>La norma reca disposizioni di semplificazione e riordino delle procedure relative all'erogazione di contributi all'editoria, da attuarsi con regolamento di delegificazione.</p> <p>Il base al <u>comma 1</u>, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;</li> <li>b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 45</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica)</i></p>	<p>L'articolo prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, del Servizio consultivo ed ispettivo tributario (SECIT) e il trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Prevede altresì, unitamente all'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con l'articolo, la restituzione del personale amministrativo alle amministrazioni di appartenenza o, nel caso il personale appartenga al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, l'assegnazione al Dipartimento delle finanze.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)</i></p>	<p>L'articolo reca misure in tema di collaborazioni e consulenze nelle pubbliche amministrazioni e negli enti locali, apportando in particolare modifiche alla disciplina introdotta in materia dalla legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare alcune incertezze interpretative che si erano determinate in sede di prima applicazione della nuova disciplina. Più specificamente, <u>il comma 1</u> interviene sulla disciplina generale degli incarichi di collaborazione occasionale e coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni, sostituendo integralmente il comma 6 dell'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001, attraverso un intervento su una disposizione che era stata già oggetto di una prima riscrittura ad opera dell'art. 32 del D.L. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani 1"), e successivamente modificata dal co. 76 dell'art. 3 dell'ultima legge finanziaria prevedendo che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;</li> <li>➤ l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;</li> <li>➤ la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;</li> <li>➤ devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.</li> </ul> <p>Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria se si tratta di professionisti iscritti in ordini o albi o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Da ultimo, al <u>comma 6</u> viene inserito un terzo periodo, volto a prevedere una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Non sono previste invece espresse innovazioni con riferimento alle sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale. In particolare, la novella introduce una nuova fattispecie tipizzata di responsabilità</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 46</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>amministrativa per il dirigente che ha fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per svolgere funzioni ordinarie dell'amministrazione o utilizzando i collaboratori come lavoratori subordinati.</p> <p>I <u>commi 2 e 3</u> sostituiscono l'art. 3, rispettivamente comma 55 e 56, della legge 244/2007, prevedendo che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e prevedendo, altresì, l'individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 47</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)</i></p>	<p>L'articolo aggiunge il comma 16 bis all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità relative al cumulo di impieghi e incarichi per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni con i servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di finanza, e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 48</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Risparmio energetico)</i></p>	<p>Stabilisce che le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), sono tenuti ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip spa o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip spa.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)</i></p>	<p>L'articolo in esame reca significative e incisive modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, concernente l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Rispetto al testo previgente, il nuovo testo dell'articolo 36, nel ribadire che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35 dello stesso D.Lgs. 165/2001 (comma 1), prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti (<u>comma 2</u>). Lo stesso comma demanda altresì, ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 49</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>legge, ai contratti collettivi nazionali la disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (alla quale comunque non è possibile ricorrere per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali), in applicazione di quanto previsto dai rispettivi provvedimenti legislativi di settore, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'obbligo, da parte delle amministrazioni pubbliche, di rispettare, nell'ambito delle rispettive procedure selettive, i principi di imparzialità e trasparenza, al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile. Inoltre - rendendo meno stringenti i precedenti limiti temporali relativi alla possibilità di utilizzazione del lavoro flessibile - si prevede che le richiamate amministrazioni non possano ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio (<u>comma 3</u>);</li> <li>➤ si confermano le disposizioni secondo cui eventuali violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non possono comunque comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (mentre il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro eseguita in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni avranno l'obbligo di rivalersi sui dirigenti responsabili in caso di dolo o colpa grave). Viene introdotta una ulteriore previsione relativa alla responsabilità dei dirigenti che operino in violazione delle disposizioni dell'articolo in esame, da considerare responsabili anche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 165/2001 (relativo alla responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive). Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente la valutazione del personale con incarico dirigenziale (<u>comma 5</u>).</li> </ul> <p>Restano invece confermate le disposizioni inerenti alla trasmissione delle convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili (<u>comma 4</u>).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 50</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Cancellazione della causa dal ruolo)</i></p>	<p>L'articolo, sostituendo il primo comma dell'art. 181 del codice di procedura civile, prevede che se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 51</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i></p>	<p>Il Ministero della giustizia con uno o più decreti fisserà la data dalla quale sarà obbligato effettuare notifiche e comunicazioni a parti e consulenti solo per via telematica. E' previsto infatti che negli albi forensi territoriali, quando sarà attivato, risulti l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, relativo all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile. E' previsto, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, adottato sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine degli avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari, vengano individuati i circondari di tribunale nei quali trovano applicazione le disposizioni in esame.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 52</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia)</i></p>	<p>L'articolo aggiunge due articoli dopo l'art. 227 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In particolare si prevede che ai fini della quantificazione dell'importo si applica la norma che stabilisce che il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Inoltre la disposizione prevede che entro 30 giorni dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 53</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Razionalizzazione del processo del lavoro)</i></p>	<p>Modificando il comma 1 dell'art. 429 c.p.c., in materia di cause di lavoro, al fine di garantire una maggiore trasparenza e soprattutto tempi certi per la decisione, l'articolo stabilisce che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice non solo debba dare lettura del dispositivo ma debba esporre anche le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per ottimizzare i tempi anche in casi particolarmente complessi deve essere fissato nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 54</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Accelerazione del processo amministrativo)</i></p>	<p>L'articolo 54 è una norma di accelerazione dei processi amministrativi.</p> <p>Il <u>comma 1</u> interviene sull'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, relativo alla perenzione dei ricorsi ultradecennali, riducendo da 10 a 5 gli anni che devono trascorrere prima che si possa attivare la procedura volta a verificare il persistente interesse delle parti alla pronuncia del giudice, ed eventualmente a dichiarare la perenzione del ricorso</p> <p>Il <u>comma 2</u> prevede che la domanda di equa ripartizione per l'eccessiva durata del processo amministrativo è condizionata alla presentazione di un'istanza urgente.</p> <p>Il <u>comma 3</u> introduce una modifica alla struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Spetterà al Presidente del Consiglio di Stato</p>

<p align="center"><b>Art .54</b> <i>(Accelerazione del processo amministrativo)</i> <i>segue</i></p>	<p>indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria .</p>
<p align="center"><b>Art. 55</b> <i>(Accelerazione del contenzioso tributario)</i></p>	<p>L'articolo 55 è norma di accelerazione dei processi di natura tributaria. Viene previsto che, per i processi pendenti per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del decreto, gli uffici depositano presso la competente segreteria un'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. Nel caso in cui manca tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.</p>
<p align="center"><b>Art. 60</b> <i>(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)</i></p>	<p>I contenuti dell'articolo 60 rappresentano una vera novità nel quadro normativo delle leggi di spesa. Infatti viene attribuito al Governo il potere di modificare gli stanziamenti disposti con leggi approvate dal Parlamento, inoltre viene introdotta la possibilità di farlo anche attraverso decreti ministeriali. Il comma 6, infatti, consente di rimodulare tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche modificando, in aumento o in diminuzione, le singole autorizzazioni di spesa stabilite con legge sostanziale. Ciò può verificarsi sia con atto amministrativo sia con il disegno di legge di bilancio e con il disegno di legge di assestamento. Inoltre, in applicazione del comma 6, è possibile effettuare, attraverso il disegno di legge di bilancio, tutte le rimodulazioni specificamente indicate anche dal comma 3.</p> <p>Peraltro, nonostante l'ampia e inedita flessibilità garantita alla gestione del bilancio, le decisioni parlamentari in materia di bilancio e di leggi di spesa rimangono pienamente nella disponibilità del Parlamento stesso. Non è prevista la stessa metodologia in caso di rimodulazioni disposte con decreto ministeriale che, nonostante i previsti pareri di natura vincolante, comportano la possibilità di modificare con atto amministrativo, decisioni assunte con legge in conformità all'art. 81 della Costituzione e alla legislazione contabilistica di attuazione del dettato costituzionale.</p> <p>In particolare il <u>comma 1</u> dispone la riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2009–2011 per gli importi fissati nell'elenco 1, con separata indicazione della componente relativa alle spese predeterminate per legge.</p> <p>Il <u>comma 2</u> esclude dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative alle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;</li> <li>➤ spese per interessi;</li> <li>➤ poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni;</li> <li>➤ trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;</li> <li>➤ fondo ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, le risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;</li> <li>➤ le risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 60</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p style="text-align: center;">derivanti da accordi internazionali.</p> <p>I <u>commi da 3 a 6</u> disciplinano la possibilità di introdurre variazioni quantitative alla legislazione di spesa.</p> <p>In conseguenza delle riduzioni delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, il comma 3 prevede la possibilità per i Ministri competenti, in sede di predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato per il triennio 2009-2011- e quindi in via transitoria - di rimodulare tra i relativi programmi le riduzioni delle missioni di spesa di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi e dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi.</p> <p>Rimane precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.</p> <p>Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio per il 2009-2011, entro la prima decade del mese di settembre 2008, è previsto dal comma 4 l'invio delle proposte di rimodulazione delle risorse tra i vari programmi da parte dei Ministri interessati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria - per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.</p> <p>Le proposte di revisione potranno essere effettuate in considerazione dei programmi ritenuti prioritari in ossequio a quanto stabilito dal comma 3.</p> <p>Il <u>comma 5</u> demanda ad un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa l'esposizione delle autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.</p> <p>Il <u>comma 6</u>, reca una norma generale di flessibilità del bilancio che, in via sperimentale, fino alla riforma della legge di contabilità nazionale, e nel rispetto dell'obiettivo di consolidare l'articolazione di ciascuno stato di previsione per missioni e programmi, consente di rimodulare "tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa" con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito. Possono, pertanto, essere oggetto di rimodulazione, anche le spese predeterminate per legge.</p> <p>Nello specifico, le rimodulazioni tra i programmi ai sensi del comma 6 possono essere effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ nel disegno di legge di bilancio;</li> <li>➤ nel provvedimento di assestamento del bilancio di previsione, e nelle ulteriori variazioni delle previsioni che possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre;</li> <li>➤ qualora vi sia l'esigenza di interventi più tempestivi, con decreto del Ministero dell'economia e finanze da inviare alla Corte dei Conti per la registrazione.</li> </ul> <p>In quest'ultimo caso, gli schemi dei decreti aventi ad oggetto rimodulazioni sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 60</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>segue</b></p>	<p>parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso il termine di 15 giorni dalla data di trasmissione senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi, per l'espressione dei pareri definitivi da parte delle Commissioni che devono essere espressi entro dieci giorni. Nel caso in cui si operino rimodulazioni di dotazioni direttamente determinate da disposizioni di legge, il parere parlamentare, limitatamente ai profili finanziari, ha carattere vincolante.</p> <p>Le variazioni compensative tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziati per gli interventi stessi.</p> <p>Restano preclusi interventi dequalificativi della spesa, quali l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.</p> <p>Il comma mantiene fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.</p> <p>Gli ultimi due periodi del comma 6 prevedono che ciascun Ministro, dia indicazione delle ragioni della "riconfigurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza" nonché dei criteri per il miglioramento dell'economicità e dell'efficienza e per l'individuazione degli indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun Programma nelle Relazioni relative all'utilizzo delle risorse e all'efficienza dell'azione amministrativa, che devono essere annualmente inviate al Parlamento ai sensi di quanto previsto dalla disciplina del Programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. <i>spending review</i>), contenuto nella legge finanziaria per il 2008.</p> <p>Il termine per la presentazione di tali relazioni Ministeriali è contestualmente differito, per l'anno 2008, al 30 settembre.</p> <p>Il <u>comma 7</u> prevede - al fine di assicurare i parametri imposti in sede internazionale e comunitaria di Patto di stabilità e crescita - che ogni disposizione normativa che comporti nuove o maggiori spese sia coperta, non più solo con riferimento al saldo netto da finanziare, ma anche con riferimento ad altri due saldi: fabbisogno del settore statale e indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.</p> <p>Il <u>comma 13</u> modifica l'articolo 1, comma 21, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che detta disposizioni volte a rafforzare il controllo sulla spesa pubblica in fase di gestione del bilancio, mediante il riconoscimento della facoltà del Ministro competente di disporre, con proprio decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più capitoli di bilancio.</p> <p>La norma in esame novella il testo della citata disposizione del comma 21, facendo riferimento non più ai capitoli di bilancio, bensì ai singoli programmi di spesa.</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 60</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Il <u>comma 14</u>, fermo restando il meccanismo di sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più programmi di bilancio, ai sensi del novellato comma 21, articolo 1, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica.</p> <p>In particolare, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa che sia tale da non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa, costituisce un elemento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.</p> <p>Inoltre, sotto il profilo della responsabilità contabile, il funzionario responsabile è chiamato a rispondere dell'eventuale danno che deriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ dal mancato rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti, anche per la non tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a rispettare tali limiti;</li> <li>➤ dall'adozione delle misure idonee a ricondurre la spesa entro i limiti originariamente previsti, una volta che questi siano stati superati per responsabilità del funzionario.</li> </ul> <p>Il <u>comma 15</u> reintroduce la norma, originariamente prevista dalla legge finanziaria per il 2006 ed abrogata dal comma 626, articolo 2, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che prevedeva un limite per le amministrazioni dello Stato all'assunzione mensile di impegni di spesa.</p> <p>La norma dispone pertanto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato possono assumere mensilmente impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B. degli stati di previsione del bilancio.</p> <p>La norma prevede inoltre alcune esclusioni all'applicazione del predetto limite di 1/12° degli impegni di spesa. In particolare, si prevede che il divieto non si applichi alle seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi;</li> <li>➤ interessi;</li> <li>➤ poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili;</li> <li>➤ spese relative ad accordi internazionali e ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;</li> <li>➤ annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.</li> </ul> <p>La disposizione del <u>comma 15</u>, infine, precisa che la violazione del limite rileva anche con riferimento ai profili di responsabilità contabile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 61</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei conti)</i></p>	<p>L'articolo 61 prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali, stabilendo che l'amministrazione competente ha l'obbligo di conformarsi all'accertamento della Corte, adottando i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 63</b> <i>(Esigenze prioritarie)</i></p>	<p><u>Comma 2.</u> Limitatamente all'anno 2008, è prevista la non applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 296/2006, consentendo, in sostanza, lo sblocco delle limitazioni gestionali relative ai trasferimenti agli enti pubblici, comprese quelle finalizzate a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio. Si esclude quindi per l'anno 2008 il possibile ricorso alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino a concorrenza dell'importo indicato dal richiamato comma 483 (310 milioni di euro in termini di indebitamento netto), ove nel corso dell'esercizio si fossero accertate minori economie rispetto a quelle che si sarebbero dovute porre in essere attraverso il previsto procedimento volto al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche.</p> <p><u>I commi 6 e 7</u> prevedono il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa del Fondo per l'occupazione, per 700 milioni di euro per l'anno 2009 e del Fondo da ripartire per le politiche sociali, per 300 milioni di euro per l'anno 2009.</p> <p><u>Il comma 8</u> stanziava, per l'esercizio finanziario 2009, l'importo di 500 milioni di euro, su apposito fondo costituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze. Le risorse sono destinate al finanziamento di misure di proroga di agevolazioni fiscali attualmente vigenti, da adottare con successivi provvedimenti normativi.</p> <p><u>Il comma 10</u> reintegra il Fondo per interventi strutturali di politica economica 2.240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la copertura dei rinnovi contrattuali degli adeguamenti retributivi del personale delle Amministrazioni statali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b> <i>(Turn over)</i></p>	<p>L'articolo in esame reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, diretta a contenere ulteriormente il <i>turn over</i> presso le pubbliche amministrazioni.</p> <p><u>comma 1.</u> Entro il 31 dicembre 2008 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale sulla base delle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni definite dal presente decreto.</p> <p>I commi seguenti intervengono sulle disposizioni previste nella finanziaria per l'anno 2008 prevedendo misure per contenere ulteriormente le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni</p> <p><u>Comma 2.</u> Per l'anno 2008 le Pubbliche amministrazioni, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.</p> <p><u>Comma 3</u> Per l'anno 2009 le assunzioni potranno essere effettuate nel limite del 10% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente .</p> <p><u>Comma 4</u> Solo per l'anno 2008 si potrà procedere alla stabilizzazione del personale nella misura del 40% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente.</p> <p><u>Comma 5</u> Nel 2009 potranno essere disposte stabilizzazioni di personale nel limite del 10% del turn-over dell'anno precedente.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 66</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Turn over)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p><u>Comma 6</u> Viene modificato il comma 527 dell'articolo 1 della legge n.296/2006 prevedendo che solo per l'anno 2008 è possibile effettuare ulteriori assunzioni di personale, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Presso il Ministero dell'economia è istituito un fondo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 75 milioni di euro per il 2009. Rispetto alla previgente formulazione del comma 527, viene inoltre soppressa la disposizione che autorizzava, per gli anni 2008 e 2009, per gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell'ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 527.</p> <p><u>Comma 7</u> Per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (rispetto al 60% ed al 100% previsti, rispettivamente per il 2010 e per il 2011, previsto dall'articolo 3, comma 102, L. 244/2007).</p> <p><u>Comma 9</u> Per l'anno 2012 le assunzioni potranno essere effettuate nel limite del 50% del turn over (rispetto al 100% previsto dalla precedente normativa).</p> <p><u>Comma 10</u> Le assunzioni previste a decorrere dall'anno 2009 sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'articolo 35 del decreto leg.vo n.165 previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate. La richiesta deve essere accompagnata da una analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute e delle conseguenti economie, nonché dall'individuazione delle unità da assumere, asseverata dai relativi organi di controllo.</p> <p><u>Comma 11</u> I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano alle assunzioni di personale che appartiene alle categorie protette, e alle forze armate. Per gli anni interessati viene specificato che le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico e che il limite è connesso sia al costo delle assunzioni rispetto alle economie dei cessati sia al numero delle unità da assumere rispetto alle unità cessate nell'anno precedente. Viene inoltre disposta la soppressione dei fondi per le assunzioni in deroga già previsti per gli anni 2009 e 2010.</p> <p><u>Comma 12</u> Solamente a decorrere dall'anno 2013 e non più dal 2011 le assunzioni potranno avvenire nei limiti delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (e non dei posti vacanti in organico).</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.67</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)</i></p>	<p>L'articolo 67 è rivolto a contenere le risorse destinate alla contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università in attesa di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio. La disposizione prevede, <u>al comma 1</u>, per la sola amministrazione economico-finanziaria una riduzione pari al 10 per cento delle risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art.67</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, e contestualmente destina una quota pari a 20 milioni di euro delle risorse suddette al fondo di assistenza per i finanziari, di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.</p> <p>Con i <u>commi 2 e 3</u> si è provveduto ad elencare, nell'allegato B, le norme che prevedono assegnazioni di risorse aggiuntive rispetto a quelle preordinate dai rinnovi contrattuali di comparto, direttamente in favore dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, al fine della loro disapplicazione per l'anno 2009 e per la riduzione di una percentuale del 20 per cento delle risorse ivi previste, con decorrenza dall'anno 2010, in attesa di un generale riordino della disciplina relativa al trattamento economico accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 165/2001, rivolta a definire una più stretta correlazione dei medesimi trattamenti alle prestazioni lavorative aggiuntive e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità.</p> <p>Con il <u>comma 4</u> si provvede ad estendere sia la disapplicazione, per l'anno 2009, di tutte le norme speciali rivolte all'incremento dei Fondi per la retribuzione accessoria, anche se non indicate espressamente, sia la riduzione delle risorse ivi previste, nella misura percentuale del 20 per cento a decorrere dall'anno 2010.</p> <p>Il <u>comma 5</u> è rivolto a modificare il comma 189 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, con il quale viene fissato il tetto massimo dell'entità delle risorse assegnate per la contrattazione integrativa. In particolare viene ridotto del 10 per cento il predetto tetto massimo. I suindicati commi, incidendo sui trattamenti accessori del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale.</p> <p>Il <u>comma 6</u> dispone che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo in esame sono versate, dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria, entro il mese di ottobre di ogni anno, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Il <u>comma 7</u> apporta alcune modifiche all'articolo 47 del D.Lgs. 165/2001, recante il procedimento di contrattazione collettiva per le amministrazioni pubbliche.</p> <p>Si sostituisce interamente il comma 6 lettera a), concernente la certificazione negativa da parte della Corte dei conti sulla verifica dei costi quantificati dall'ARAN e sulla loro compatibilità finanziaria con gli strumenti di programmazione e bilancio.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ stabilisce la riapertura delle trattative in tutti i casi di certificazione non positiva, non distinguendo più le distinte azioni, in precedenza richiamate, esperite sulla base delle diverse cause della mancata certificazione. Inoltre, in seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi contrattuale si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti;</li> <li>➤ dispone che spetti al presidente dell'ARAN, sentito sia il Comitato di settore sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, di provvedere alla riapertura delle trattative ed alla</li> </ul>
---	---

**Art.67**

*(Norme in materia di  
contrattazione integrativa e  
di controllo dei contratti  
nazionali ed integrativi)*

*segue*

sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando contestualmente i costi contrattuali ai fini della certificazione;

- prevede, nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, la possibilità di sottoscrivere l'ipotesi contrattuale definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

Si sostituisce anche il comma 7 lettera *b*) prevedendo che:

- l'ipotesi di accordo debba essere trasmessa non solamente al comitato di settore ma anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro 7 giorni (e non 3 giorni) dalla data di sottoscrizione;
- il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intenda reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN.

Si aggiunge un nuovo comma *7-bis* all'articolo, precisando lettera *c*), che tutti i termini indicati dal richiamato l'articolo 47 si intendono riferiti a giornate lavorative.

Il comma 8 stabilisce che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione ed efficienza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Corte dei Conti, tramite la Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Il comma 9 dispone che, per tale finalità, il Ministero dell'economia d'intesa con la Corte dei conti e il Dipartimento della Funzione pubblica, integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni utili alla Corte dei conti dirette tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli di carattere finanziario stabiliti dalla normativa vigente per quanto riguarda la consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione dell'entità dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta individuazione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità del servizio svolto dal singolo dipendente, con riguardo ai diversi istituti finanziari della contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con specifico riferimento agli scatti stipendiali.

Il comma 10 specifica che le predette informazioni fanno parte del referto annuale sul costo del lavoro presentato dalla Corte dei conti al Parlamento ai sensi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, e individua specifiche misure sanzionatorie in caso di superamento dei vincoli finanziari nella gestione dei fondi della contrattazione integrativa in riferimento.

Il comma 11 prevede una specifica modalità di pubblicazione su *internet* per assicurare un controllo diffuso su tali dati da parte dei cittadini.

Il comma 12 stabilisce che, qualora le prescrizioni dell'articolo in

<p style="text-align: center;"><b>Art.67</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) segue</i></p>	<p>esame non siano adempiute, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Si affida al collegio dei revisori di ciascuna amministrazione o all'organo di controllo interno equivalente il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme recate dall'articolo in esame.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.68</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)</i></p>	<p>L'articolo 68 individua criteri più rigorosi da adottare in sede di attuazione del disposto di cui al comma <i>2-bis</i> dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, concernente la valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri della perdurante utilità degli organismi collegiali previsti dal comma 1 dell'articolo stesso, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, da realizzare al termine del triennio 2009-2011, consistente nel trasferimento delle funzioni di tali organismi nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni di competenza.</p> <p>L'articolo, inoltre, è rivolto ad eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali derivanti dall'esistenza presso le amministrazioni centrali e periferiche di talune strutture svolgenti attività a contenuto tecnico e ad elevata specializzazione che rientrano tra le funzioni istituzionali delle amministrazioni stesse.</p> <p>Il <u>comma 1</u> esclude dalla proroga (che il co. <i>2-bis</i> del citato art. 29 del D.L. 223/2006 consente in base a una valutazione di perdurante utilità) le seguenti categorie di organismi collegiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ quelli la cui istituzione – anteriore al 30 giugno 2004 – è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività, qualora non abbiano ancora conseguito tali finalità;</li> <li>➤ quelli – di istituzione successiva al 30 giugno 2004 – che non abbiano operato negli ultimi due anni;</li> <li>➤ quelli le cui funzioni siano riconducibili alle competenze proprie degli uffici dirigenziali di 1° e 2° livello delle Amministrazioni di appartenenza (tenuto conto anche della possibilità di ricorso alla conferenza di servizi, ove concorrano competenze di più amministrazioni).</li> </ul> <p>Ai sensi del <u>comma 2</u>, per gli organismi di cui sia riconosciuta la perdurante utilità, la proroga di cui al citato art. 29, co. <i>2-bis</i> non può superare il termine di due anni.</p> <p>Inoltre il comma dispone che in sede di concessione della proroga dovranno prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti. In particolare, le modalità di corresponsione dei predetti trattamenti dovranno privilegiare il ricorso a trattamenti collegati alla presenza quali «gettoni di presenza» in sostituzione dei compensi forfettari od onnicomprensivi, e prevedere l'obbligo di nomina, alla scadenza dei contratti, di membri la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.</p> <p>Il <u>comma 3</u> dispone, sulla base dei predetti criteri, un ulteriore contenimento della spesa in misura non inferiore a quello conseguito in applicazione dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art.68</b></p> <p><i>(Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>2006.</p> <p>Il <u>comma 4</u> prevede che la riduzione del 30 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2006 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, si applica anche agli organismi collegiali istituiti dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006.</p> <p>Il <u>comma 5</u> sopprime le strutture amministrative che svolgono attività riconducibili a funzioni istituzionali delle amministrazioni dello Stato.</p> <p>Al <u>comma 6</u> vengono elencate alcune delle strutture che si intende sopprimere ai sensi del precedente comma 5.</p> <p>Con il <u>comma 7</u> le amministrazioni sono tenute a trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione dell'articolo.</p> <p>Il <u>comma 8</u> prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede al trasferimento delle funzioni. Dispone, altresì, che i risparmi del presente articolo derivanti dalle risorse finanziarie destinate alle strutture citate vengono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>Con riferimento agli organismi collegiali operanti in INPS si osserva che gli organismi collegiali operanti nell'Ente non sono soggetti a scadenza (lo è soltanto la loro composizione).</p> <p>L'unico caso di organismi soggetti a scadenza riguarda i Comitati di solidarietà che, tuttavia, sono stati esclusi dall'applicazione dell'art. 29 citato, in quanto autofinanziati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 69</b></p> <p><i>(Progressione triennale)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 70</b></p> <p><i>(Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio)</i></p>	<p>La disposizione ha lo scopo di razionalizzare la spesa sostenuta dalla pubblica amministrazione per la corresponsione del trattamento economico al personale a cui è stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Attualmente al personale della pubblica amministrazione a cui sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio compete, oltre all'equo indennizzo, un beneficio economico aggiuntivo calcolato nella misura del 2,50 per cento e dell'1,25 per cento, prendendo a base il trattamento economico fondamentale. Il comma 1 prevede, fermo restando il diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la soppressione delle norme che prevedono tale trattamento economico aggiuntivo. L'intervento risponde anche a un principio di uniformità retributiva, atteso che per alcune categorie di personale del pubblico impiego la disciplina è stata rivista dagli accordi di comparto, mentre per le Forze armate e per i Corpi di polizia è rimessa all'originaria formulazione.</p>

**Art. 71**

*(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)*

Il comma 1 in deroga a quanto previsto in generale dai contratti collettivi e dalla normativa di settore, prevede la corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta comunque fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a *day hospital*, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Lo stesso comma dispone altresì che i risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in oggetto, che comunque non sono utilizzabili per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.

Il comma 2 introduce modifiche volte a rendere più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza, l'obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente ad una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica.

Il comma 3 prevede l'effettuazione del controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative, nonché la modifica delle fasce orarie di reperibilità del lavoratore entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e precisamente dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Il comma 4 introduce alcune modifiche in materia di disciplina dei permessi retribuiti. In particolare, viene stabilito che i permessi per particolari motivi familiari o personali introdotti dalla contrattazione collettiva, nonché quelli previsti dalla normativa a tutela delle persone con disabilità grave, previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, attualmente fruiti alternativamente in giorni o in ore, possano essere fruiti soltanto ad ore, fermi restando i tetti massimi già previsti dalle normative di settore. Sempre ai fini di disincentivare comportamenti opportunistici, la disposizione prevede che l'assenza venga computata sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

Il comma 5 stabilisce che le assenze per la malattia non sono assimilabili alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla

<p align="center"><b>Art. 71</b> <i>(Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)</i> <i>segue</i></p>	<p>fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della L. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di <i>handicap</i> grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della L. 104/1992.</p>
<p align="center"><b>Art. 72</b> <i>(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)</i></p>	<p>E' previsto, <u>al comma 1</u>, la progressiva riduzione del personale delle amministrazioni dello Stato (con esclusione della scuola), degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, mediante l'introduzione di un nuovo istituto, l'esonero dal servizio, da attuare su base volontaria per il triennio 2009-2011. La posizione di esonero può essere riconosciuta solo al personale che si trovi nel quinquennio antecedente la data di maturazione in possesso dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascuna anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile.</p> <p>Il successivo <u>comma 2</u> dispone la facoltà delle amministrazioni pubbliche di accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.</p> <p>Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta (comma 3) un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tale percentuale è elevata al 70% qualora il dipendente pubblico, durante tale periodo, svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.</p> <p>Il successivo <u>comma 4</u> afferma il diritto, per il dipendente posto in esonero, a fruire di un identico trattamento di quiescenza e previdenza rispetto ai dipendenti rimasti in servizio all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.</p> <p>Ai sensi del <u>comma 5</u>, il richiamato trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 o società e consorzi</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 72</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>dalle stesse partecipati.</p> <p>In ogni caso, non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.</p> <p>Con il <u>comma 6</u> viene previsto che, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, le amministrazioni interessate possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni verranno scomutate da quelle consentite in tale anno.</p> <p>Il <u>comma 7</u> prevede la facoltà per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, già prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992. Viene rimessa all'apprezzamento dell'amministrazione, che valuterà le istanze sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali tenendo conto della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti e in funzione dell'efficiente andamento dei servizi pubblici. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.</p> <p>Il <u>comma 8</u> fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008.</p> <p>Con il <u>comma 9</u> si prevede altresì l'obbligo, per le amministrazioni di cui al comma 7, di riconsiderare, con provvedimento motivato, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.</p> <p>Il <u>comma 10</u> dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, stabilendo il contestuale obbligo, per i dipendenti interessati, alla presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dal richiamato comma.</p> <p>Infine, con il <u>comma 11</u> viene prevista la possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno regolate le particolari modalità attuative dei principi di tale disposizione per i comparti sicurezza e difesa, tenuto conto delle peculiarità ordinamentali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Part time)</i></p>	<p>Reca due modifiche alla disciplina del <i>part time</i> nel pubblico impiego prevista dalla legge n. 662 del 1996, la cui applicazione ha creato negli anni non pochi problemi di funzionalità agli uffici delle amministrazioni, in particolare alle strutture periferiche, notoriamente sotto dimensionate per quanto concerne l'organico.</p> <p>Con la prima proposta si intende modificare la disciplina relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 73</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Part time)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>parziale, attualmente oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo da parte del dipendente, per subordinare la trasformazione alla valutazione discrezionale dell'amministrazione, effettuata in relazione alle esigenze dei servizi. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal comma in esame, si dispone che la trasformazione del rapporto di lavoro non avvenga automaticamente, bensì possa essere concessa discrezionalmente dall'amministrazione coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici. Pertanto l'amministrazione respinge la domanda del dipendente allorché la trasformazione del rapporto di lavoro comporti pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. Si evidenzia che invece la normativa previgente stabiliva che la possibilità di grave pregiudizio (era quindi richiesto anche in requisito della gravità del pregiudizio) poteva legittimare esclusivamente il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi.</p> <p>Si prevede, altresì, una specifica disciplina transitoria per le domande in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>La seconda proposta intende incidere sulla destinazione delle economie derivanti dalle trasformazioni dei rapporti di lavoro in <i>part time</i>, che sono destinate all'incentivazione della mobilità del personale. In particolare, a differenza dell'attuale formulazione, si propone che tale destinazione possa legittimamente avvenire limitatamente alle amministrazioni che dimostrino di aver adottato piani di mobilità e di riallocazione, mediante trasferimento di personale da una sede all'altra. Le disposizioni introdotte non sono derogabili dagli accordi e contratti collettivi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.74</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Riduzione degli assetti organizzativi)</i></p>	<p>La norma interviene per completare il processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali contenuto nelle leggi finanziarie 2007 e 2008, tramite l'adozione delle necessarie misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici. In coerenza con tale intervento e con la limitazione del <i>turn over</i>, si dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L'articolo dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p> <p>Tale ridimensionamento dovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l'accorpamento delle strutture.</p> <p>In quest'ottica, è prevista anche la possibilità di pervenire ad accordi tra le amministrazioni per l'esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali, incluse quelle di gestione del personale (comma 2).</p> <p>Anche le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente ridotte. Obiettivi</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art.74</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Riduzione degli assetti organizzativi)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>minimi di riduzione (10 per cento) sono imposti adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto.</p> <p>Con riguardo al personale dirigenziale, peraltro, resta ferma la possibilità di nuove immissioni introdotta dell'art. 1, co. 404, lett. a), della L. 296/2006.</p> <p>Per il personale non dirigenziale si prevede una riduzione delle dotazioni organiche non inferiore al 10 per cento della relativa spesa. La riorganizzazione concerne anche le strutture periferiche: alle amministrazioni è lasciata la facoltà di scegliere se rideterminare la rete periferica secondo un'articolazione (non inferiore a quella) regionale o interregionale.</p> <p>Il <u>comma 5</u> reca una disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, fissando provvisoriamente le dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008 (salve le procedure concorsuali e di mobilità in corso).</p> <p>Il <u>comma 6</u> introduce una misura sanzionatoria per le amministrazioni che non provvedano alla riduzione dei propri assetti organizzativi: il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 79</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria)</i></p>	<p>L'articolo 79, ai commi 1 e 2, indica le risorse destinate alla programmazione della spesa sanitaria per il triennio 2009-2011, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.</p> <p>Il <u>comma 2</u> incrementa il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui alla lettera a) del suddetto comma 1, di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007 ed anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della legge 24 novembre 2003, n. 326.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 80</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)</i></p>	<p>Il <u>comma 1</u> prevede l'attuazione dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), di un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.</p> <p>Il <u>comma 2</u> prevede la revoca del pagamento dei benefici economici ai sensi dell'articolo 5 (<i>decorrenza dei benefici economici</i>), comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.</p> <p>Il <u>comma 3</u> prevede i casi relativi alla sospensione e revoca del pagamento dei benefici economici concernenti l'invalidità civile.</p> <p>In una prima fase, l'INPS sospende il pagamento dei suddetti benefici, se l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenta a visita medica senza giustificato motivo, durante i procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Art. 80</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Successivamente, viene disposta da parte dell'INPS la revoca della suddetta provvidenza, a decorrere dalla data della sospensione di cui sopra, per l'invalido che non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero dalla data di notifica della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta.</p> <p>Tuttavia, nel caso di valide giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione.</p> <p>E' disposta inoltre una deroga per le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma riguardante le seguenti categorie di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ i soggetti ultrasessantenni;</li> <li>➤ i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento;</li> <li>➤ i soggetti affetti da patologie irreversibili.</li> </ul> <p>Per tali categorie di soggetti, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.</p> <p>Il <u>comma 4</u> prevede, per l'invalido che non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico con le medesime modalità di cui al suddetto comma 2.</p> <p>Il <u>comma 5</u> autorizza gli uffici della motorizzazione civile a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito delle procedure di rinnovo, ai titolari di patente di guida speciale in fase di rinnovo della stessa.</p> <p>Il <u>comma 6</u> assegna la legittimazione passiva all'INPS nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'INPS nella materia di cui al presente articolo.</p> <p>Il <u>comma 7</u> stabilisce che i termini e le modalità di attuazione del suddetto piano straordinario sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, avendo riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in</p> <p>ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente, nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'Amministrazione finanziaria e la Motorizzazione civile.</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Settori petrolifero e del gas)</i></p>	<p>L'articolo 81, ai commi 29-31 istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.</p> <p>Il <u>comma 29</u> stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano: il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.</p> <p>Il <u>comma 30</u> prevede che il finanziamento del citato Fondo avvenga attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, commi 21 e 22, del presente decreto;</li> <li>b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, del presente articolo;</li> <li>c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;</li> <li>d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;</li> <li>e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.</li> </ul> <p>Il <u>comma 31</u> demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.</p> <p>Il <u>comma 32</u> concede una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.</p> <p>Il comma 33 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;</li> <li>b) l'ammontare del beneficio unitario;</li> <li>c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.</li> </ul> <p>Il <u>comma 34</u> prevede l'obbligo di attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2008 ed a tal fine consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei S.p.a.</p> <p>Il <u>comma 35</u> stabilisce che è compito del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente, individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i titolari del beneficio previsto, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;</li> <li>b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della</li> </ul>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 81</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Settori petrolifero e del gas)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.</p> <p>Il <u>comma 36</u> obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, a fornire, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.</p> <p>Il <u>comma 37</u> prevede apposite convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.</p> <p>Il <u>comma 38</u> stabilisce che la copertura del presente articolo è garantita mediante l'utilizzo del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui ai commi 29-31 del presente articolo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 82</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari familiari e cooperative)</i></p>	<p>I commi <u>23 e 24</u> dell'articolo 82, abrogando la lettera <i>g-bis</i>) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, dispongono l'assoggettamento al regime di tassazione ordinaria delle plusvalenze relative alle <i>stock option</i>.</p> <p>La disciplina relative alle <i>stock option</i> prevede la possibilità, per le società, di approvare dei piani per l'assegnazione ai propri dipendenti di opzioni su azioni o su altri strumenti finanziari a condizioni particolarmente vantaggiosi. Si tratta di una prassi diffusa su scala internazionale in quanto consente alla società di fidelizzare i propri dipendenti. Nell'aspetto fiscale, l'articolo 51, comma 2, lettera <i>g-bis</i>) del TUIR dispone che, in presenza di specifici requisiti, il valore di tali plusvalenze non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, l'ammontare escluso è determinato dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'esercizio delle opzioni stesse, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta e che le azioni rappresentino una percentuale di diritto di voto esercitabile in assemblea ordinaria non superiore al 10%.</p> <p>Le plusvalenze da <i>stock option</i> che, ai sensi della citata lettera <i>g-bis</i>) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, rientrano nella disciplina fiscale delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461/1997, e sono pertanto soggette all'imposta sostitutiva fissata in misura pari al 12,50%.</p> <p>In particolare, il comma 23 dispone l'abrogazione della citata lettera <i>g-bis</i>), e il comma 24 stabilisce che il nuovo regime di tassazione delle <i>stock option</i> si applica alle assegnazioni di azioni ai dipendenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).</p>

**Art. 83**

***(Efficienza  
dell'Amministrazione  
finanziaria)***

I commi 1 e 2 prevedono la predisposizione di piani di controllo da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso, volti a garantire una maggiore efficacia nei controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni. Le menzionate amministrazioni determinano le modalità di attuazione della norma in esame tramite un'apposita convenzione.

Il comma 12 dell'articolo in esame prevede uno specifico meccanismo di mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie fiscali, con finalità di scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali attraverso la mobilità e di perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie.

La mobilità si attiva dietro richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, il quale deve indicare l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire. In tale ipotesi, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna all'Agenzia richiedente il dirigente generale di prima fascia in servizio presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente richiesto.

Dal punto di vista del trattamento economico, qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso l'Agenzia fiscale di provenienza, fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente.

In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è collocato in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 15, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo del MEF disposto con il D.P.R. n. 43 del 2008, dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI) siano esercitati, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite la Direzione VII - finanza e privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro.

Il Ministero provvede agli atti organizzativi conseguenti, in base alla normativa vigente; si abrogano contestualmente tutte le disposizioni incompatibili con la norma in esame.

Il comma 16 dell'articolo in commento dispone che i Comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) confermino, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale, che il richiedente abbia effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale.

Inoltre, per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all'AIRE, l'effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle

<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>entrate.</p> <p>E' previsto che l'Agenzia delle entrate si avvalga delle facoltà istruttorie di cui al titolo IV (relativo ai poteri di accertamento e controllo) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600494.</p> <p>Il <u>comma 17</u> prevede che, in fase di prima attuazione, la vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle entrate venga esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006, pertanto con effetto retroattivo.</p> <p>I <u>commi 21 e 22</u> recano disposizioni in materia di restituzione dei pagamenti effettuati in eccesso dai debitori dell'obbligazione tributaria iscritti a ruolo.</p> <p>In particolare, il comma 21 inserisce i commi <i>1-bis</i>, <i>1-ter</i> e <i>1-quater</i> all'articolo 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112502, che disciplina i termini di riversamento all'ente creditore delle somme riscosse da parte del concessionario della riscossione.</p> <p>Il nuovo comma <i>1-bis</i> specifica che, ove il soggetto passivo abbia versato somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offra la restituzione all'avente diritto.</p> <p>Tale offerta avviene mediante una comunicazione relativa alle modalità di restituzione dell'eccedenza. Nel caso in cui trascorrono tre mesi dalla notifica senza che il soggetto passivo abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione è tenuto a riversare le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>Ove l'eccedenza del versamento sia inferiore a cinquanta euro, il termine per il riversamento all'ente creditore o all'entrata del bilancio dello Stato è di tremesi dalla data del pagamento in eccesso; in tal caso non è prevista alcuna forma di comunicazione al debitore.</p> <p>In ogni caso, una quota pari al 15 per cento dell'eccedenza affluisce ad una apposita contabilità speciale; il relativo riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.</p> <p>Il nuovo comma <i>1-ter</i> prevede che la restituzione o il riversamento siano effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione (determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter503 del medesimo D.Lgs. n. 112 del 1999), trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notifica.</p> <p>La norma del nuovo comma <i>1-quater</i> fa salvo in ogni caso il diritto del contribuente di chiedere, entro i termini ordinari di prescrizione la restituzione delle somme pagate in eccesso e versate direttamente all'ente creditore ovvero allo Stato.</p> <p>Infine, il <u>comma 22</u> dispone che le somme in eccesso pagate dal contribuente - di cui all'introdotta comma <i>1-bis</i> dell'articolo 22 -, ove incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del decreto in esame siano versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, destinato al soddisfacimento delle esigenze di natura alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti .</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Il <u>comma 23</u> reca disposizioni in materia di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo inerenti le imposte sui redditi. La lettera <i>a)</i> prevede la soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a ruolo. L'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nel caso di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro comporta la possibilità di incassare, seppure con gradualità, importi il cui recupero coattivo, altrimenti, condurrebbe spesso al fallimento dell'azienda e, quindi, alla sostanziale inesigibilità del credito.</p> <p>La lettera <i>b)</i> modifica il termine di scadenza per il pagamento di ciascuna rata, disponendo che esso corrisponda al giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione, in luogo dell'ultimo giorno di ciascun mese.</p> <p>La lettera <i>c)</i> abroga il comma 4-<i>bis</i> dell'articolo 19, recante la disciplina delle conseguenze della decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, in relazione alla garanzia prestata da terzi. Tuttavia, la medesima lettera <i>c)</i> sancisce che le disposizioni abrogate continuino a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 giugno 2008).</p> <p>A fronte della concessione del beneficio della rateazione, nei casi in questione, è stimabile un incremento degli incassi pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008 e a 100 milioni di euro annui dall'anno 2009.</p>
---	--